



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

UFFICIO EMISSIONI IN ATMOSFERA ED INQUINAMENTO ACUSTICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 476 del 30/03/2015

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. 152/2006. AUTORIZZAZIONE LINEE TRATTAMENTO DI FANGHI CHE OPERANO NELL'AMBITO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE.

IL DIRIGENTE

- VISTO Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *Norme in materia ambientale*;
- VISTO il decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, che modifica e integra il succitato d.lgs. n. 152/2006.
- VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 gennaio 2014 che modifica la parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo la lettera «p-bis) "Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti"» e che pertanto gli stabilimenti con potenzialità e di volume superiori a quelle su indicate devono richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ATTESO che con legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 recante "Conferimento di funzioni e *compiti agli Enti locali*" sono state, tra l'altro, assegnate alle Amministrazioni provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- CONSIDERATO che il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. all'art. 272 comma 2 prevede che “per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale , relative a ciascuna singola categoria ... “;
- TENUTO CONTO che l'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. succitato, prevede che l'autorizzazione è da intendersi valida per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali;
- CONSIDERATO che, al fine di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, i titolari degli stabilimenti devono inoltrare a questa Provincia formale domanda di adesione, corredata dalla documentazione di rito e che copia della predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competenti;
- CONSIDERATO altresì che nel caso di attività economiche e produttive di beni e servizi la trasmissione dell'istanza di adesione all'autorizzazione a carattere generale avviene tramite il SUAP competente per territorio, (ad eccezione dei casi di cui all'art. 4 delle “Direttive in materia di SUAP. Raccordo tra la L.R.n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.P.R.n. 160/2010”), che acquisisce la domanda di adesione redatta su apposita modulistica pubblicata nel sito internet www.sardegna-suap.it, e ne trasmette copia alla Provincia e agli altri enti territorialmente competenti;
- ATTESO che la Provincia richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale e che la Provincia può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente Dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
- che la presente autorizzazione in via generale non può essere utilizzata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- CONSIDERATO necessario che i gestori delle attività in argomento, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni di legge, rispettino quanto stabilito nel presente provvedimento;
- che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione da parte di questa Provincia di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti comunitari o nazionali che dovessero intervenire;
- necessario, al fine dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, che i gestori delle attività in argomento custodiscano presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente

autorizzazione in via generale, nonché il documento che ne attesti la conformità, rilasciato dalla competente Provincia;

DETERMINA

- Art. 1 Di autorizzare in via generale gli stabilimenti ove siano presenti linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità superiore o uguale a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e/o superiore o uguale a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico fisico ai sensi dell'art. 272 c. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..
- Art. 2 Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione in via generale, le linee di trattamento fanghi, ovvero quella porzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue dedicata alla funzione di stabilizzazione e trattamento dei fanghi originatisi durante il processo depurativo delle acque.
- Tali linee sono comprensive degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, domestiche, assimilate alle domestiche e sono costituite da una o più delle seguenti fasi:
- letto di essiccamento;
 - ispessimento;
 - stabilizzazione biologica;
 - stabilizzazione chimica;
 - disidratazione meccanica;
 - digestione aerobica e anaerobica;
 - movimentazione dei fanghi;
 - stoccaggio
- Art. 3 Possono aderire all'autorizzazione di cui all'art. 1 i gestori degli stabilimenti che intendono attivare le seguenti procedure:
- a) installazione di un nuovo stabilimento;
 - b) rinnovo dell'autorizzazione;
 - c) modifica stabilimento;
 - d) aggiornamento dell'autorizzazione;
 - e) regolarizzazione dell'attività esistente (senza autorizzazione);
 - f) voltura l'autorizzazione.
- Art. 4 Non possono aderire all'autorizzazione generale i gestori di impianti di depurazione collocati all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alla gestione rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e i trattamenti termici dei fanghi (essiccatori e forni di incenerimento di vario tipo).

- Art. 5 Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di autorizzazione di carattere generale, lo schema di *domanda di adesione*, lo schema della *scheda tecnica*, il quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera allegati alla presente.
- Art. 6 La domanda di adesione all'autorizzazione in via generale, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 272 comma 3 deve essere indirizzata a questa Provincia, corredata dalla documentazione di cui all'art. 5 e *dei rispettivi allegati (relazione tecnica, planimetria dello stabilimento in scala adeguata con l'indicazione degli impianti, dei reparti di produzione e dei punti di emissione numerati progressivamente (E1, E2 ...) e le relative quote assolute di sbocco, prospetti con evidenziati i camini relativi ai punti di emissione in atmosfera)* nonché al Comune, al dipartimento provinciale dell'ARPAS. Nel caso di attività produttive, l'istanza va trasmessa per il tramite del SUAP competente per territorio utilizzando l'apposita modulistica pubblicata nel sito sardegna-suap.it (ad eccezione dei casi di cui all'art. 4 delle "Direttive in materia di SUAP. Raccordo tra la L.R.n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.P.R.n. 160/2010").
- Art. 7 La Provincia trasmetterà al SUAP o all'interessato, nei termini previsti, il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale.
- Art. 8 La Provincia può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente Dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
- Art. 9 I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1, che inoltrano a questa Provincia la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, impegnandosi a rispettare i valori limite delle emissioni in atmosfera nonché le prescrizioni riportate nella presente autorizzazione, sono da intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali.
- Art. 10 L'esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento ed il rispetto dei valori di emissione indicati nel presente provvedimento; per gli inquinanti non espressamente indicati in tabella restano validi i valori limite di emissione fissati nell'allegato I, parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. .
- Art. 11 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 128/2010, questa Provincia procederà al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni 10 (dieci) anni.
- Art. 12 Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 1, dovranno in particolare rispettare le prescrizioni di seguito riportate, di cui all'allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- a) Tutte le fasi per l'attività di trattamento fanghi, in relazione alla capacità di trattamento dell'impianto, devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene.

A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:

- i. limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
 - ii. minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte
 - iii. installazione delle apparecchiature di trattamento meccanico per la disidratazione dei fanghi in ambienti chiusi dotati di sistema aspirante. Le emissioni devono essere convogliate ad un sistema di trattamento effluenti (biofiltri, abbattitori a carboni attivi abbattitori a umido ecc. ecc.), prima dell'invio in atmosfera se la portata odorosa emessa è $> 10.000 \text{ ouE/s}$. Qualora questo non fosse tecnicamente ed economicamente possibile si dovranno predisporre degli accorgimenti idonei alternativi, quali ad esempio sistemi di nebulizzazione di prodotti deodorizzanti
 - iv. provvedere con periodicità stabilite da apposite procedure aziendali ad una manutenzione efficace degli impianti in ogni loro parte, comprensive delle misure straordinarie;
- a) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giorni, a questa Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS, competenti per territorio. La messa a regime dell'impianto non potrà superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio;
- b) dovrà essere adottato un registro di marcia degli impianti composto da pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, in cui dovranno essere indicati gli orari di inizio e fine delle operazioni di manutenzione. Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo. Le operazioni di manutenzione degli impianti devono essere effettuate secondo le specifiche tecniche indicate dal costruttore;
- c) le operazioni di manutenzione degli eventuali impianti di abbattimento degli inquinanti presenti dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;
- d) al fine del contenimento di eventuali emissioni diffuse dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- e) tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione e inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale

verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale;

- Art. 13 Al fine dell'attestazione della regolarità dello stabilimento, in tema di emissioni in atmosfera, i gestori dovranno custodire presso il proprio stabilimento copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento rilasciato dalla competente Provincia che attesti la conformità.
- Art. 14 La presente autorizzazione in via generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272 del d.lgs. 152/2006.
- Art. 15 Il presente provvedimento di autorizzazione in via generale fa salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità sanitaria.
- Art. 16 In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, la Provincia procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività ovvero alla revoca dell'autorizzazione (poteri di ordinanza) secondo quanto disposto dall'art. 278 del d.lgs. 152/2006. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà fare riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Oristano li, 30/03/2015

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale